Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 261 del 6 novembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 novembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 23

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per esami, a dieci posti di segretario nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto.

Concorso, per esami, a ventuno posti di coadiutore con mansioni di dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva.

Concorso, per esami, a nove posti di coadiutore con mansioni di archivista nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva.

Concorso, per titoli, a due posti di commesso nel ruolo della ex carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici).

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, a nove posti di ispettore capo aggiunto nella ex carriera direttiva (ruolo tecnico).

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, a tre posti di ispettore nella ex carriera direttiva (ruolo tecnico).

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per esami, a dieci posti di segretario nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1971, registro n. 6, foglio n. 58, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente « Disposizioni per la difesa del mare »;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato approvato, tra l'altro il programma di esame per l'accesso alla carriera di concetto del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 maggio 1984 registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1985, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 233, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, tra l'altro, un concorso, per esami, a 10 posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto, livello VI, per l'anno 1983;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserito con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, n. 425, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1984, registro n. 13 Marina mercantile, foglio n. 322, con il quale sono state approvate, a stralcio, ed in via provvisoria le piante organiche degli uffici centrali e periferici, limitatamente ai centri operativi dell'ispettorato centrale per la difesa del mare;

Considerato che, per le attuali esigenze di servizio, occorre provvedere alla copertura di dieci posti di impiegati di livello sesto del ruolo amministrativo della ex carriera di concetto, segretario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, livello sesto, da destinare presso questa Amministrazione centrale - ispettorato centrale per la difesa del mare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello stesso Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale, Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta

indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanze delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) *Prove obbligatorie*:

1) due prove scritte;
2) un colloquio.

b) *Prove facoltative*:

1) prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie sui cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La sede, il luogo, e la data in cui si svolgeranno le prove del concorso saranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 27 febbraio* 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione del concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati, dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria in merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti. I medesimi, compatibilmente con le esigenze di servizio potranno conseguire eventuali trasferimenti solo se sarà trascorso un periodo di almeno 5 anni dalla data di assunzione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento oggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del

comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa che egli per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati e che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri) debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziario;

4) cetrificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto, livello sesto, del Ministero della marina mercantile e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno altresì, inquadrati nella sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì **8** *ottobre* **1985**
Registro n. 7 *Marina Mercantile, foglio n.* **113.**

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'immissione nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, livello sesto, consistono in due prove scritte ed un colloquio.

Le due prove scritte vertono nelle seguenti materie:

1) ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) contabilità di Stato. (Durata massima: otto ore per ogni prova).

COLLOQUIO
(durata massima 45 minuti)

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti: nozioni di economia politica e di scienza delle finanze, nozioni di statistica, elementi di ragioneria generale, nozioni di diritto della navigazione, nozioni sull'ordinamento dell'amministrazione della Marina mercantile.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta
(durata massima: 3 ore per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua con l'uso del vocabolario.

Colloquio
(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno ed in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo il brano letto nonché di esprimersi nella lingua estera.

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile — Direzione generale degli affari generali e del personale — ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente a . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto di codesto Ministero. Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . di . . .

5) Per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto

da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Il candidato dovrà indicare inoltre se e quali prove facoltative di lingue estere intenda sostenere.

Data,

Firma (5) .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . . il numero di codice di avviamento postale è il seguente

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposti nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(6361)

Concorso, per esami, a ventuno posti di coadiutore con mansioni di dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1971, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 58, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro il programma d'esame per l'accesso alla carriera esecutiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 concernente « Disposizioni per la difesa del mare »;

Tenuto conto della riserva operata ai sensi dell'art. 352, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1985, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 233, con il quale in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, fra l'altro, per l'anno 1983, un concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore, livello quarto, della ex carriera esecutiva (ruolo amministrativo);

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Tenuto inoltre conto della riserva dei posti di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserito con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, n. 425 registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1984, registro n. 13 Marina mercantile, foglio n. 322, con il quale sono state approvate, a stralcio ed in via provvisoria le piante organiche degli uffici centrali e periferici, limitatamente ai centri operativi dell'ispettorato centrale per la difesa del mare;

Considerato che per le attuali esigenze di servizio occorre provvedere alla copertura di ventuno posti di coadiutore con mansioni di dattilografo-livello quarto del ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti sette concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, per la nomina in prova alla qualifica funzionale di dattilografo - livello quarto - del personale amministrativo della ex carriera esecutiva per complessivi ventuno posti così ripartiti:

1) nove posti presso l'ispettorato centrale per la difesa del mare - Amministrazione centrale;

2) due posti presso il centro operativo di Genova;

3) due posti presso il centro operativo di Napoli;

4) due posti presso il centro operativo di Cagliari;

5) due posti presso il centro operativo di Catania;

6) due posti presso il centro operativo di Bari;

7) due posti presso il centro operativo di Ravenna.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ad un solo concorso, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) età non inferiore a 18 anni e non superiore ad anni 35 salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da

altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione puo disporre ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e personale - Viale dell'Arte n. 16 - Eur-Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2) i candidati debbono dichiarare:

1) a quale dei concorsi indicati all'art. 1 intendono partecipare;

2) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le prove facoltative (stenografia e lingue estere) che intendono sostenere limitatamente, per le lingue estere, a quelle indicate nel successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del l'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice di ciascun concorso verrà nominata con successivo provvedimento e con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) *Prove obbligatorie*:

1) una prova scritta di cutura generale;
2) una prova pratica di dattilografia;
3) un colloquio.

b) *Prove facoltative*:

1) una prova pratica di stenografia;
2) prova di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La sede, il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove di ciascun concorso verranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale *della Repubblica italiana del 27 febbraio* 1986.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che avranno superato la prova scritta riceveranno tempestiva notizia della data stabilita per la prova pratica e per il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica si intendono superati qualora il candidato ottenga almeno la votazione di 6/10 in ciascuno di essi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1; per l'assegnazione del coefficiente il candidato deve ottenere almeno una votazione di sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Nella prova pratica di dattilografia otterranno la sufficienza i candidati che avranno raggiunto la velocità minima di 150 battute al minuto primo, al netto di penalizzazioni. Non potranno comunque, ottenere la sufficienza i candidati ai quali siano inflitte penalizzazioni in misura superiore al 3 % delle battute lorde complessive.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere almeno un voto di sei decimi. Otterranno la sufficienza i candidati che avranno dato prova di saper stenografare alla velocità di sessanta parole al minuto primo, e di saper trascrivere lo stenoscritto ne llimite di tempo fissato nel programma annesso al presente decreto.

I coefficienti per le prove facoltative saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica, di dattilografia nel voto riportato nel colloquio e degli eventuali coefficienti ottenuti nelle prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per ogni concorso verrà formata una singola graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8 dai partecipanti ai singoli concorsi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti dal Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile - Viale dell'Arte, 16 - Roma Eur - Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che al termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a secondo dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati e che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare nel ripetuto termine di cui al 1° comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato, rilasciato dal Comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova con mansioni di dattilografo nella ex carriera esecutiva amministrativa - livello quarto - del Ministero della marina mercantile e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole. I medesimi, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno conseguire eventuali trasferimenti solo se sarà trascorso un periodo di almeno cinque anni dalla data di assunzione.

I suddetti saranno, altresì, inquadrati nella quarta qualifica funzionale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1985
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 163

PROVE DI ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema di cultura generale inteso a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

(Durata massima della prova: sei ore)

PROVA PRATICA OBBLIGATORIA DI DATTILOGRAFIA

Dettatura di un testo scelto dalla commissione esaminatrice, per la durata di dieci minuti.

PROVA FACOLTATIVA DI STENOGRAFIA

Dettatura di un testo scelto dalla commissione esaminatrice, per la durata di cinque minuti e successiva trascrizione dello stenoscritto effettuato in uno dei sistemi stenografici riconosciuti dallo Stato (Gabelsberger Noe; Meschini; Cima; Stenital Mosciaro) nel termine di un'ora e trenta minuti.

COLLOQUIO

(Durata massima: 30 minuti)

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile;

nozioni sull'ordinamento degli archivi e sulla contabilità di Stato;

prova facoltativa di lingue etere: lettura e traduzione in italiano di un brano di lingua straniera.

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - ROMA - EUR

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il . . e residente a (provincia di . .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami a . . posti di coadiutore in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva di codesto Ministero, da destinare .

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .,

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . . di . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Il candidato dovrà inoltre indicare se intende sostenere le prove facoltative di lingue estere e di stenografia).

Data . . . .

Firma (5) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . . il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nella amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(6362)

Concorso, per esami, a nove posti di coadiutore con mansioni di archivista nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1971, registro n. 6 della Marina mercantile, foglio n. 58, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei cotni il 9 ottobre successivo, registro n. 3 della Marina mercantile foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma di esame per l'accesso alla carriera esecutiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni per la difesa del mare;

Tenuto conto della riserva operata ai sensi dell'art. 352, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro, in data 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1985, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 233, con il quale in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire fra l'altro, per l'anno 1983 un concorso per esami a 30 posti di coadiutore, livello quarto, della ex carriera esecutiva (ruolo amministrativo);

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Tenuto inoltre conto della riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserito con legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, n. 425 registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1984, registro 13 della Marina mercantile foglio n. 322, con il quale sono state approvate, a stralcio ed in via provvisoria le piante organiche degli uffici centrali e periferici, limitatamente ai centri operativi dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare;

Considerato che per le attuali esigenze di servizio occorre provvedere alla copertura di nove posti di coadiutore con mansioni di archivista livello quarto del ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva di questa Amministrazione.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova, livello quarto nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva del Ministero della marina mercantile da destinare presso questa Amministrazione centrale — Ispettorato centrale per la difesa del mare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) età non inferiore a 18 anni e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore di quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro i quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché, dei vice brigadieri graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati distituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre ogni momento l'esclusione dal concorso per motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale dell'Arte n. 16 - Eur-Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scade in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2) i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 35 anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative (lingue estere) che intendono sostenere limitatamente a quelle indicate nel successivo art. 7 lettera *b*)

Dalla domanda deve risultare altresì il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume sicura responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione di recaptio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto della domanda spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto altresì della domanda che non contengano tutte le indicazioni precitate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'amministrazione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo provvedimento e con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La sede il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove del concorso verranno portati a conoscenza del candidato mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 27 febbraio* 1986.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) *Prove obbligatorie*:

1) una prova scritta;
2) una prova pratica su macchine di ufficio;
3) un colloquio.

b) *Prove facoltative*:

1) prova di lingue estere, limitata alla lingua francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 12).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove stesse, nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione al concorso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che avranno superato la prova scritta riceveranno tempestivamente notizia della data stabilita per la prova pratica e per il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati qualora il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10 in ciascuno di essi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente di almeno un minimo di 0,30 ad un massimo di 1; per l'assegnazione del coefficiente il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

I coefficienti per le prove facoltative saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica; del voto riportato nel colloquio e degli eventuali coefficienti ottenuti nelle prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotocopia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per il suddetto concorso verrà formata la relativa graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, di cui all'art. 8, dai partecipanti al concorso stesso.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando fermo restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 688 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti dal Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, viale dell'Arte, 16, Roma-Eur Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciate dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma concernente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superati il 35° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali-sottufficiali in servizio permanente e graduati o che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'arma dei carabinieri) debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quella prevista dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono amessi i riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati coadiutori in prova nella ex carriera esecutiva amministrativa, livello IV, con mansioni di archivista del Ministero della marina mercantile e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole.

I medesimi saranno altresì inquadrati nella quarta qualifica funzionale ai sensi della legge 17 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni attuali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1985
Registro n. 7 *Marina mercantile, foglio n.* 198

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema di cultura generale inteso a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi. (Durata massima della prova: sei ore).

PROVA PRATICA OBBLIGATORIA

Prova atta a comprovare la piena idoneità del candidato all'uso di macchina d'ufficio. (Durata massima della prova: 15 minuti).

PROVE FACOLTATIVE

Prova facoltativa di lingue estere: traduzione della lingua estera in italiano, da effettuarsi con l'aiuto del vocabolario. (Durata della prova: tre ore).

COLLOQUIO
(durata massima 30 minuti)

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano di lingua straniera;

diritti e doveri dei pubblici impiegati; nozioni sull'ordinamento dello Stato italiano; nozioni sull'ordinamento degli archivi e sulla contabilità di Stato.

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - ROMA-Eur

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . .
e residente a . . . . (provincia di . . .) via . .
. . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva di codesto Ministero, con mansioni di archivista- livello IV.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .
. . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . .
conseguito in data . . . presso . . . . di . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Il candidato dovrà inoltre indicare se indente sostenere le prove facoltative di lingue estere).

Data . . .

Firma (5) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .
il numero del codice di avviamento postale è il seguente . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nella amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(6363)

Concorso, per titoli, a due posti di commesso nel ruolo della ex carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1985, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 233, con il quale in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile è stato autorizzato, tra l'altro, a bandire per l'anno 1983 un concorso a due posti di commesso, livello II;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserito con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, n. 425 registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1984, registro n. 13 Marina mercantile, foglio n. 322, con il quale sono state approvate, a stralcio, ed in via provvisoria le piante organiche degli uffici centrali e periferici, limitatamente ai centri operativi del l'ispettorato centrale per la difesa del mare;

Considerato che, per le attuali esigenze di servizio, occorre provvedere mediante concorso per titoli, alla copertura di due posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero della marina mercantile da destinare presso questa Amministrazione centrale - ispettorato centrale per la difesa del mare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35;

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) licenza elementare.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dall'aspirante e redatta su carta da bollo da L. 3.000 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale dell'arte, 16 - EUR-Roma, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome; la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno del conseguimento, l'istituto che lo ha rilasciato;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza), di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero della marina mercantile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Alla domanda dovranno allegarsi il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia e il certificato attestante i voti riportati, nonché tutti i documenti che a giudizio dell'aspirante, possono costituire titoli valutabili ai fini del concorso e cioé attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e aziende private, titoli di studio posseduti, oltre al suddetto diploma di licenza elementare, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle Forze armate, ecc. Tutti i predetti documenti dovranno essere esibiti in originale o in fotocopia autenticata e in regola con le vigenti leggi sul bollo. Non si terrà conto delle copie di atti non autenticate o comunque non regolari. In particolare i servizi prestati presso aziende private dovranno essere documentati mediante apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, ovvero mediante fotocopia autenticata del libretto di lavoro. Non si terrà conto delle documentazioni relative a detti servizi, qualora esse non siano prodotte conformemente alle modalità suindicate. Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte e quelle mancanti della autenticazione della firma. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

La commissione stessa dovrà determinare i criteri di valutazione dei titoli e formare la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 5.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione alla media dei voti riportati all'atto del conseguimento della licenza elementare e ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei solo i candidati che in detta valutazione avranno conseguito un punteggio di almeno sei decimi.

Effettuata la valutazione la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Sulla base di tale graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Art. 6.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

Le riserve dei posti non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria generale che verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e che sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I vincitori del concorso, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno conseguire eventuali trasferimenti solo se sarà trascorso un periodo di almeno cinque anni dalla data di assunzione.

Art. 8.

I concorrenti vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero della Marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quella in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine; (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del rispetto del limite stesso);

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autenticata, del diploma di titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*, dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

I mutilati od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3), delle leggi 7 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dell'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, di cui al presente art. 8 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati, che alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d)*, *f)* e *g)*, del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che, si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b)*, *f)* e *g)*, del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati commessi in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici) II livello del Ministero della marina mercantile e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di commessi.

I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

I medesimi saranno, altresì, inquadrati nella seconda qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1985
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 764

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generàli e del personale - Viale Asia - ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente a . . . . via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . l'istituto . . . . . .;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego né di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione . . . .;

g) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .;

h) di essere disposto, in caso di nomina a prestare servizio presso codesta amministrazione centrale.

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Allega il diploma di conseguimento della licenza con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia (o il certificato attestante i voti riportati) nonché i sottoindicati documenti in regola col bollo, relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Autenticazione della firma . . . .

(6364)

Concorso, per titoli, integrato da colloquio a nove posti di ispettore capo aggiunto nella ex carriera direttiva (ruolo tecnico).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale, a seguito della entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto l'art. 35, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente « Disposizioni per la difesa del mare »;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983 registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1983, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 151, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso al ruolo tecnico del personale dell'ex carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, nella qualifica di ispettore capo aggiunto - VIII qualifica funzionale;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1985, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 233, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, fra l'altro, per l'anno 1983, un concorso, per titoli integrato da colloquio a nove posti ispettore capo aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva (ruolo tecnico);

Tenute presenti le indisponibilità di posti previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 ,n. 748, per quanto riguarda l'esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziali e direttive;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da colloquio a nove posti di ispettore capo aggiunto in prova nella ex carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, livello VIII.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica o meccanica;

b) aver svolto attività professionale per un periodo di almeno due anni;

c) età non superiore a 35 anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

d) cittadinanza italiana;

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e personale - Viale dell'Arte n. 16 EUR - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica o meccanica;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendano sostenere (limitatamente a quella di cui al successivo art. 6);

9) la categoria, l'appartenenza alla quale dà titolo a partecipare al concorso a norma del punto *b*) dell'art. 2 del presente bando;

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente un visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 3.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti dell'ammissione al concorso.

Art. 5.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere allegati:

1) un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale o meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studio;

2) tutti i titoli ed i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco firmato dei titoli presentati.

I titoli e i documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono soggetti all'imposta di bollo.

Art. 6.

La valutazione dei titoli precede il colloquio.

E' prevista inoltre una prova orale facoltativa di lingue estere, limitatamente alle lingue inglese e francese.

Le materie su cui verterà il colloquio e le modalità di svolgimento dello stesso sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il colloquio avrà luogo in Roma presso la sede di questa Amministrazione centrale - Viale dell'Arte n. 16 *- EUR - Roma, nei giorni e all'ora che saranno portate a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di appositi avviso nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 14 *febbraio* 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini su indicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità personale;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) libretto ferroviario personale, o tessera personale di riconoscimento per coloro che siano dipendenti statali;
8) tessera d'iscrizione all'albo.

Art. 9.

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore ai tre decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle predette forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimen entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 9.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando fermo restando le riserve previste dalle norme vigenti. I predetti saranno destinati a prestare servizio presso questa Amministrazione centrale - ispettorato tecnico.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

1) diploma originale della laurea in ingegneria navale o meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato di fatto rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita. Coloro che fruiscono della elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione del limite stesso debbono presentare, altresì, il documento comprovante il diritto al beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali in congedo o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole;

9) certificato comprovante l'attività professionale svolta.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 8), 9), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 1) e 6), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti appartenenti a ruoli tecnici miltari della carriera direttiva della amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo comma, i seguenti documenti redatti su carta bollata;

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale o meccanica, conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14 secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e i certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'ultimo comma del precitato articolo 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati da altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli ricihesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

L'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati ispettore capo aggiunto in prova nel ruolo tecnico della ex carriera direttiva, livello ottavo, del Ministero della marina mercantile, e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno altresì, inquadrati nella ottava qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980 n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1985

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1985
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 115

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

COLLOQUIO

(durata massima 1 ora)

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) architettura navale;
2) costruzione navale;
3) macchine marine;
4) nozioni sull'organizzazione dei cantieri;
5) nozioni di estimo navale.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Colloquio

(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prosa di autore moderno e conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

(6365)

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, a tre posti di ispettore nella ex carriera direttiva (ruolo tecnico)

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'Organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto l'art. 35 secondo comma della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente « Disposizioni per la difesa del mare »;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983 registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1983, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 151, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso al ruolo tecnico del personale dell'ex carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, nella qualifica di ispettore - VII qualifica funzionale;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1985 registro n. 3 Presidenza, foglio n. 233, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, fra l'altro, per l'anno 1983, un concorso, per titoli integrato da colloquio a tre posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva;

Tenute presenti le indisponibilità di posti previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto riguarda l'esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziali e direttive;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, inserito con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da colloquio a tre posti di ispettore in prova nella ex carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, livello VII.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica o meccanica;

b) età non superiore a 35 anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana;

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

d) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - Viale dell'Arte n. 16 EUR - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma, A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica o meccanica;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi previsti come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendano sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 6);

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 3.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere allegati:

1) un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale e meccanica o meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studi;

2) tutti i titoli e i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco firmato dei titoli presentati.

I titoli e i documenti di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo sono soggetti all'imposta di bollo.

Art. 6.

La valutazione dei titoli precede il colloquio.

E' prevista inoltre una prova orale facoltativa di lingue estere, limitatamente alle lingue inglese e francese.

Le materie su cui verterà il colloquio e le modalità di svolgimento dello stesso sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il colloquio avrà luogo in Roma presso la sede di questa Amministrazione centrale - Viale dell'Arte n. 16 *- EUR, nei giorni e all'ora che saranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 14 *febbraio* 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini su indicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, o tessera personale di riconoscimento per coloro che siano dipendenti statali;

8) tessera d'iscrizione all'albo.

Art. 9.

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore ai tre decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle predette forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 9.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando fermo restando le riserve previste dalle norme vigenti. I predetti saranno destinati a prestare servizio presso questa Amministrazione centrale - ispettorato tecnico.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti per la approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

1) diploma originale della laurea in ingegneria navale o meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata dal notaio, cancellire o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita. Coloro che fruiscono dell'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione del limite stesso debbono presentare, altresì, il documento comprovante il diritto al beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali in congedo o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 8), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 1) e 6), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti appartenenti a ruoli tecnici militari della carriera direttiva dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo comma, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale o meccanica, conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato rilasciato dal Comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

d) certificato generale del casellario giudiziario.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e i certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

L'amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati ispettori in prova nel ruolo tecnico della ex carriera direttiva livello settimo, del Ministero della marina mercantile, e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno altresì, inquadrati nella settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1985.
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 114.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

COLLOQUIO
(durata massima 1 ora)

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) architettura navale;
2) costruzione navale;
3) macchine marine.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Colloquio
(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prosa di autore moderno e conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Il Ministro della Marina mercantile
CARTA

(6366)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651223/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.